



## Regione Umbria

Giunta Regionale

---

### DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI CULTURALI E SPETTACOLO

#### Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA)

**ALLEGATO EMISSIONI**

**Repertorio: 167/2019**

**autorizzazione, ai sensi dell'Art. 269 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, per le emissioni in atmosfera derivanti da stabilimento per produzione e commercializzazione di mangimi, ubicato in Comune di Terni (PG), via Mercurio n. 13/15, della ditta 4 Fish s.r.l., con sede legale in Comune di Castelraimondo (MC), Piani di Lanciano n. 9.**

#### **PREMESSE**

##### **Visto**

che con istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta tramite il SUAP del Comune di Terni (TR), acquisita dalla Regione Umbria con prot. n. 0087676 del 21/06/2019, la ditta 4 Fish Srl, con sede legale in Castelraimondo (MC), Piani di Lanciano n. 9, ha richiesto, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m. e.i., l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera derivanti da stabilimento, per la produzione e commercializzazione di mangimi, ubicato in Comune di Terni (TR), via Mercurio n. 13/15;

##### **Considerato:**

- il progetto e gli allegati tecnici dai quali risultano ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, quantità e qualità delle emissioni e termine della messa a regime degli impianti;
- le integrazioni trasmesse dalla ditta in data 02/08/2019 e 08/08/2019, acquisite dalla Regione Umbria con prot. n. n. 149634 del 02/08/2019 e con prot. n. 153658 del 08/08/2019;

##### **Vista:**

l'autorizzazione per le emissioni atmosferiche già rilasciata per lo stesso sito alla ditta Gruppo Novelli Srl dalla Provincia di Terni con atto prot. n. 9812 del 23/02/2011 repertorio 220/2011;

##### **Ritenuto:**

di far riferimento per la valutazione dei limiti di emissione alle disposizioni del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, del D.Lgs. 13/08/2010 n. 155, nonché a precedenti autorizzazioni rilasciate in ambito regionale per impianti simili;

## **DESCRIZIONE ATTIVITA':**

- Nello stabilimento viene svolta l'attività di produzione di mangimi completi per pesci di mare e di acqua dolce;
- Il ciclo produttivo viene svolto in due reparti e consta schematicamente delle seguenti fasi e lavorazioni:

### **Reparto "mangimificio ex Superstella"**

- 1) Ricevimento e stoccaggio materie prime di origine vegetale, farine di pesce (solide e liquide) e integratori;
- 2) Dosaggio delle materie prime denominate nucleo;
- 3) Premiscelazione e macinazione con mulino a martelli DEIUS 3000;
- 4) Trasporto nucleo materie prime al reparto "ex mangimificio pet-food"

### **Reparto "mangimificio ex Pet Food"**

- 1) Ricevimento e stoccaggio prodotti di origine animale (PAT), oli ed additivi (liquidi ed in polvere);
  - 2) Dosaggio del nucleo, PAT, eventuali scarti di lavorazione, minerali ed additivi in polvere;
  - 3) Macinazione con mulino a martelli TIETJEN, miscelazione, setacciatura e stoccaggio pre-estrusore in silos
  - 4) Precottura ed estrusione
  - 5) Essiccazione;
  - 6) Setacciatura;
  - 7) Grassatura mediante aggiunta di oli ed additivi;
  - 8) Raffreddamento;
  - 9) Stoccaggio in silos del prodotto finito;
- nel punto di emissione E1 sono convogliate le emissioni atmosferiche connesse alle fasi di essiccazione e raffreddamento di cui al precedente punti 5 e 8 del reparto mangimificio ex Pet Food;
  - nel punto di emissione E2 sono convogliate le emissioni atmosferiche connesse alla macinazione di cui, al precedente punto 3 del reparto mangimificio ex Pet Food;
  - nel punto di emissione E3 sono convogliate le emissioni atmosferiche connesse allo scarico materie prime, di cui al precedente punto 1 del reparto mangimificio ex Superstella;
  - nel punto di emissione E4 sono convogliate le emissioni atmosferiche connesse allo scarico integratori, di cui al precedente punto 1 del reparto mangimificio ex Superstella;
  - nel punto di emissione E5 sono convogliate le emissioni atmosferiche connesse alla macinazione, di cui al precedente punto 3 del reparto mangimificio ex Superstella;
  - nel punto di emissione E7 sono convogliate le emissioni atmosferiche connesse al silos di stoccaggio farine carne, di cui al precedente punto 3 del reparto mangimificio ex Pet Food;

- nel punto di emissione E8 sono convogliate le emissioni atmosferiche connesse al silos di stoccaggio farine pesce, di cui al precedente punto 3 del reparto mangimificio ex Pet Food;
- nel punto di emissione E6 sono convogliate le emissioni atmosferiche connesse all'impianto di combustione, alimentato a metano e con potenza termica nominale dichiarata pari a 153 kW;
- nel punto di emissione E9 sono convogliate le emissioni atmosferiche connesse all'impianto di combustione, per riscaldamento silos, alimentato a metano e con potenza termica nominale dichiarata pari a 1550 kW;

## **PRESCRIZIONI**

**a) rispetto dei valori limite per le emissioni convogliate, indicati nel quadro riassuntivo in Allegato 1;**

**b) realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici agli atti della Conferenza di Servizi;**

**c) fino all'adozione da parte dell'autorità competente, di specifico fac-simile per la registrazione, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, dei controlli analitici discontinui previsti nell'autorizzazione, nonché dei casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento, alla corretta tenuta del registro per gli impianti soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;**

**d) prescrizioni di carattere generale:**

- d.1 la Ditta, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, nuovi e/o oggetto di modifica dovrà darne comunicazione alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria SUD -Sicurezza, al Sindaco del Comune di Terni (TR);
- d.2 la messa a regime degli impianti dovrà avvenire dopo non oltre 30 giorni dalla relativa data di messa in esercizio;
- d.3 le date in cui verranno effettuati i monitoraggi di competenza del gestore dovranno essere preventivamente comunicate alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria SUD -Sicurezza;
- d.4 i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;
- d.5 la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali,  $T = 0^{\circ}\text{C}$  ( $273^{\circ}\text{K}$ ),  $P = 1 \text{ atm}$  ( $101,3 \text{ kPa}$ ), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
- d.6 la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, alla Regione

Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) e all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria SUD -Sicurezza;

- d.7 la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
- d.8 i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento;
- d.9 le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;
- d.10 le prese di campionamento di cui sopra dovranno essere previste anche a monte di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni;
- d.11 l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;
- d.12 la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei monitoraggi previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152;
- d.13 qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la tempestiva sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
- d.14 il Gestore è comunque tenuto ad informare la Regione Umbria e l'Area Dipartimentale Arpa Umbria competente in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
- d.15 Il Gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; le medesime difformità devono essere da costui specificatamente comunicate all'Autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento;
- d.16 il Gestore dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);
- d.17 le procedure e le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo dovranno essere riferite anche ai sistemi automatici di pulizia degli elementi filtranti relativi ai dispositivi di abbattimento per materiale particolato a setto fibroso mediante es. scuotimento

meccanico, pulizia ad aria in senso inverso (reverse-flow), pulizia con impulsi di aria compressa (reverse- pulse o reverse-jet);

- d.18 i sistemi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso dovranno essere provvisti di dispositivi deputati al controllo del corretto funzionamento in grado di rilevare l'intasamento e/o la rottura tramite registrazione del valore della pressione differenziale a monte e a valle dell'elemento filtrante e di segnalare adeguatamente brusche cadute della pressione differenziale dovute alla rottura del filtro;
- d.19 gli interventi relativi alle attività di manutenzione degli impianti di abbattimento, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D. Lgs. 03/04/2006 n. 152, come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;
- d.20 i punti di emissione dovranno essere contraddistinti mediante opportuna cartellonistica;

**e) prescrizioni specifiche emissioni convogliate:**

- e.1 entro 15 giorni dalla data fissata per la messa a regime, la Ditta dovrà effettuare almeno 2 misure ai punti di emissione E1, E2, E3, E4, E5, E7, E8, nell'arco di 10 giorni
- e.2 i monitoraggi dovranno essere effettuati a cura del Gestore con periodicità annuale per il punto di emissione E1, E2, E3, E4, E5, E7, E8;
- e.3 per l'effettuazione degli autocontrolli periodici devono essere seguiti i seguenti metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati:

<b>Polveri</b>	<b>EN 13284-1:2017</b>
<b>S.O.V. espresse come C.O.T.</b>	<b>UNI EN 12619:2013</b>
<b>Ossigeno</b>	<b>UNI EN 14789:2006</b>
<b>Umidità</b>	<b>UNI EN 14790:2006</b>
<b>Pressione</b>	<b>UNI EN ISO 16911-1:2013</b>
<b>Temperatura</b>	<b>UNI EN ISO 16911-1:2013</b>
<b>Velocità e portata</b>	<b>UNI EN ISO 16911-1:2013</b>

- e.4 annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento;
- e.5 ai sensi dell'art. 294, comma 3, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, gli impianti connessi ai punti di emissione E6, E9 dovranno essere dotati di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

**f) prescrizioni specifiche emissioni odorigene:**

- f.1 Il Gestore entro 15 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, dovrà effettuare una campagna olfattometrica, secondo la norma UNI EN 13725, presso il punto di emissione E1, al fine di valutare la percentuale di abbattimento degli odori dell'impianto di abbattimento al plasma, comunicando gli esiti della campagna alla Regione Umbria - Servizio Autorizzazioni Ambientali (AIA e AUA) all'A.R.P.A. Umbria Area Dipartimentale Umbria SUD -Sicurezza, al Sindaco del Comune di Terni (TR);
- f.2 Gestore, entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, dovrà effettuare e trasmettere, alla Regione Umbria, all' Arpa Umbria e al Comune di Terni, uno studio

**modellistico di diffusione e ricaduta delle sostanze odorigene. (redatto secondo quanto previsto dalle linee guida della Lombardia).**

**f.3 A seguito dello studio di cui al punto precedente, entro 90 giorni dal rilascio della presente autorizzazione Gestore dovrà elaborare e trasmettere, alla Regione Umbria, all' Arpa Umbria e al Comune di Terni, il Piano di gestione degli odori e mantenerlo aggiornato anche a seguito degli interventi previsti indicando:**

- le più importanti attività che producono odori e le sorgenti di odore;**
- le rilevazioni ambientali eseguite e le tecniche utilizzate per controllare le emissioni odorose;**
- l'individuazione dei recettori sensibili e le operazioni eseguite per valutare l'esposizione agli odori dei diversi recettori;**
- i risultati dei monitoraggi eseguiti;**
- le azioni da intraprendere in caso di eventi anormali o di condizioni che possono generare problemi di odori ed i sistemi utilizzati per ridurre le emissioni osmogene;**
- i criteri ed i sistemi utilizzati nella fase di accettazione di specifici flussi di materie prime che possono essere fonte di odori;**
- segnalazioni e eventuali reclami ricevuti ed evidenza documentale delle azioni intraprese;**

**f.4 Il Gestore, entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, dovrà effettuare il monitoraggio degli odori, secondo la norma UNI EN 13725:2004, presso i recettori sensibili individuati dallo studio di cui ai punti precedenti.**

**f.5 Il monitoraggio dovrà essere effettuato a cura del Gestore con periodicità semestrale nel primo anno di attivazione dell'impianto nella nuova configurazione (una rilevazione in inverno ed una in estate) e successivamente con periodicità annuale.**

**f.6 Il Gestore entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, dovrà effettuare una campagna olfattometrica, secondo la norma UNI EN 13725, presso il punto di emissione E1 ed alle eventuali altri punti di emissioni individuati nel piano di gestione di cui al punto f.2, al fine di valutare la percentuale di abbattimento degli odori dell'impianto di abbattimento al plasma.**

**f.7 Relativamente al monitoraggio degli odori, qualora venga superato il valore di 5 O<sub>Ue</sub>/m<sup>3</sup> presso uno dei recettori individuati nel Piano di gestione degli odori, il Gestore dovrà verificare la causa di tali superamenti e trasmettere all'A.C. e ad ARPA Umbria, entro 48 ore dal riscontro dell'anomalia, una relazione descrittiva delle cause e delle misure intraprese.**

**f.8 Le prescrizioni relative alle emissioni odorigene potranno essere rivalutate e riviste a seguito delle risultanze dello studio e delle campagne di monitoraggio di cui ai punti precedenti;**

**3) di stabilire che le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:**

- a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, comma 2;**

- a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 03/04/2006 n. 152;
- a seguito dei risultati delle misure effettuate;
- a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali;

L'Istruttore direttivo Tecnico

P.I. Bonaccini Gianluca



**QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI**

**Allegato 1**

**Ragione Sociale** 4FISH Srl

**Unità  
Produttiva:** TERNI

**TR** Via Mercurio n. 13/15

Punto Emissione	Provenienza	Inquinante	Valore emissione	u.m.	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Durata media nelle 24h (h/g)	Frequenza emissione (gg/a)	Temperatura (°C)	Dimensioni camino (m)				Impianto abbattimento
									h	dia	L1	L2	
E1	Essiccazione e raffreddamento	Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>	26.000	24	260	Ambiente	18,00	0,90	-	-	Ciclone reattore al plasma
		S.O.V.	50	mg/Nm <sup>3</sup>									
E2	Macinazione	Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>	7.000	24	260	Ambiente	25,00	0,30	-	-	Filtro a maniche
E3	Scarico materie prime	Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>	24.500	4	220	Ambiente	5,90	0,75	-	-	Filtro a maniche
E4	Scarico integratori	Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>	2.600	4	110	Ambiente	7,10	0,20	-	-	Filtro a maniche
E5	Macinazione	Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>	8.000	10	220	Ambiente	29,00	0,40	-	-	Filtro a maniche
E6	Impianto combustione	Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	
		Ossidi di azoto	250	mg/Nm <sup>3</sup>									
		Ossidi di Zolfo	35	mg/Nm <sup>3</sup>									
E7	Silos stoccaggio farine carne	Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>	300	4	260	Ambiente	4,95	0,13	-	-	Filtro a cartucce
E8	Silos stoccaggio farine pesce	Polveri	10	mg/Nm <sup>3</sup>	300	4	260	Ambiente	8,50	0,30	-	-	Filtro a cartucce
E9	Impianto combustione riscaldamento silos	Polveri	5	mg/Nm <sup>3</sup>	*	*	*	*	*	*	*	*	
		Ossidi di azoto	250	mg/Nm <sup>3</sup>									
		Ossidi di Zolfo	35	mg/Nm <sup>3</sup>									



segue Repertorio n. 167/2019

Legenda:	
Punto Emissione	Note
E6 e E9	<p>Tenore di ossigeno di riferimento = 3% vol.</p> <p>Ossidi di azoto espressi come NO<sub>2</sub></p> <p>Il valore limite deve essere rispettato entro il 01/01/2030.</p> <p>* dato da comunicare con la prima analisi</p>
E1	S.O.V. espresse come C.O.T.